



Assessorato Territorio e ambiente

Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Valle d'Aosta

Volume III Bonifica dei siti contaminati e Amianto

Giugno 2015 (Aggiornamento novembre 2015)

INDICE

BONIFICA DELLE AREE CONTAMINATE	3
1 DEFINIZIONE DI SITO CONTAMINATO ALLA LUCE DELL'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
2 EVOLUZIONE STORICA DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA IN VALLE D'AOSTA: I PIANI REGIONALI DEL 1989 E DEL 2003.....	12
2.1 MESSA IN SICUREZZA DI DISCARICHE NON CONTROLLATE E DI (EX) DEPOSITI DI RIFIUTI URBANI	12
2.2 MESSA IN SICUREZZA DI SITI INDUSTRIALI	14
2.2.1 <i>Il sito industriale ex-area Cogne di Aosta</i>	15
2.2.2 <i>Le miniere e le discariche dell'area SIN di Emarèse</i>	16
3 ANAGRAFE REGIONALE DEI SITI CONTAMINATI.....	18
3.1 STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA NELLA REGIONE	19
4 ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE E INDAGINE IN CORSO SU SITI CONTAMINATI.....	22
BONIFICA DELLE COPERTURE CONTENENTI AMIANTO	25
5 DEFINIZIONE DEL PIANO REGIONALE AMIANTO	28

BONIFICA DELLE AREE CONTAMINATE

1 DEFINIZIONE DI SITO CONTAMINATO ALLA LUCE DELL'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 199, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il presente Piano è integrato, altresì, con il Piano per la bonifica delle aree inquinate.

Nello specifico, il D.Lgs. n. 152/2006 disciplina il tema in analisi al Titolo V *“Bonifica di siti contaminati”* della Parte quarta (nel seguito, per brevità *“Titolo V”*), in sostituzione della normativa previgente, dettata, come noto, dall'art. 17 del D.Lgs. n. 22/1997 e dai decreti attuativi derivati, tra cui dominava il D.M. n.471/1999.


Come per altre parti del Codice dell'Ambiente, i contenuti della Parte quarta sono stati oggetto di una serie ripetuta di modifiche e integrazioni in virtù di interventi legislativi successivi, non sempre tra di loro coordinati, che hanno coinvolto anche la materia delle bonifiche dei siti inquinati.

In termini generali, le principali novità introdotte con il Decreto nazionale attengono a una diversa attribuzione delle competenze fra Enti Pubblici che operano sul territorio, favorendone l'accentramento in capo allo Stato e introducono nuovi concetti che riscrivono le modalità di intervento e di valutazione del grado di contaminazione di un'area e, in conseguenza, l'iter di progettazione correlato.


Entrando nel merito, a norma dell'art. 239 il Titolo V della parte quarta disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie ai fini dell'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio *“chi inquina paga”*.

Sinteticamente, la procedura introdotta è quella riportata negli schemi successivi.


Responsabile dell'evento potenzialmente in grado di contaminare il sito




Regione territorialmente competente



Responsabile dell'evento





Pertanto, qualora dal confronto con i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, come individuati nell'Allegato 5 al Titolo V in termini di *concentrazioni soglia di contaminazione "CSC"* (concentrazioni limite tabellate) risulti un superamento, il sito in esame viene definito come *"potenzialmente contaminato"* ed è necessario procedere alle operazioni di *caratterizzazione* e di *analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica*, che permettano di determinarne lo stato o meno di contaminazione. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al *valore di fondo* esistente per tutti i parametri superati.

Allorché, poi, dall'applicazione delle procedure di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica di cui all'Allegato 1, sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione di cui all'Allegato 2, i valori delle *concentrazioni soglia di rischio "CSR"* risultino superati, allora si può parlare di "*sito contaminato*", necessitando, perciò, di *interventi di messa in sicurezza e di bonifica*, e, ove necessario, di ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale. I livelli di concentrazione (CSR) così determinati - attraverso la procedura di "analisi di rischio inversa" - costituiscono pertanto i *livelli di accettabilità per quel sito* e, dunque, gli stessi *obiettivi degli interventi di bonifica* aderenti alla realtà di quel sito specifico.¹

Analogamente a quanto già accade in altri Paesi, *l'analisi di rischio* viene, quindi, a costituire l'elemento cardine del nuovo approccio alla bonifica dei siti contaminati introdotto con la riforma della materia contenuta nel Titolo V: è dai risultati di detta analisi che dipende la sussistenza - o meno - di un rischio reale per la salute umana derivante dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate di un sito e, dunque, la definizione di obiettivi specifici di bonifica per il suolo, in funzione della destinazione d'uso, e per le acque.

In quanto all'*iter procedurale*, una volta, dunque, che, mediante apposita *indagine preliminare* sui parametri oggetto dell'inquinamento, il responsabile accerti il *superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione "CSC"* anche per un solo parametro, la progettazione segue tre macro-fasi, come disposto a norma dell'art.242 del Codice.²

Tali fasi, tutte soggette ad approvazione, sono costituite dai seguenti passaggi fondamentali:

- i. il *piano della caratterizzazione*, da presentare al Comune e alla Regione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accertamento delle CSC, nel rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 2 al Titolo V. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta;

¹ Con l'entrata in vigore del successivo D.Lgs. n. 4/2008 il Titolo V ha subito ulteriori modifiche e integrazioni per quel che concerne le modalità applicative dell'analisi di rischio ai siti contaminati, in relazione ai seguenti elementi: *punto di conformità per le acque sotterranee e criteri di accettabilità del rischio cancerogeno*.

² Qualora il livello delle CSC non risulti superato, il procedimento si chiude mediante autocertificazione del soggetto responsabile dell'evento, ferme restando le azioni di verifica e controllo da parte delle autorità competenti.

- ii. il **documento di analisi di rischio sito-specifica**, condotta sulla base delle risultanze della caratterizzazione e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato 1 al Titolo V, da presentare alla Regione entro 6 mesi dall'approvazione del piano di cui al punto precedente, relativamente al quale l'istruttoria avviene in contraddittorio con il soggetto responsabile: nel caso in cui l'analisi di rischio dimostri che la concentrazione degli inquinanti presenti nel sito non supera le *concentrazioni soglia di rischio "CSR"*, con l'approvazione del documento in oggetto viene dichiarato concluso positivamente il procedimento - a meno della conduzione di un eventuale *piano di monitoraggio* circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito;
- iii. il **progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente**, da presentare alla Regione entro 6 mesi dall'approvazione del documento di cui al punto precedente, in caso di superamento delle CSR. Qualora tali interventi presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi stessi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata, il progetto può essere *articolato per fasi progettuali distinte* inerenti singole aree o fasi temporali successive. Per il tempo strettamente necessario alla sua attuazione, l'autorizzazione regionale sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento e allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dei lavori. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi progettuali, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (BATNEEC, secondo l'acronimo inglese), ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 al Titolo V.

L'introduzione della "*messa in sicurezza operativa*" (*MISO*) costituisce un'ulteriore novità del regime di cui al Titolo V: si tratta di interventi che coinvolgono siti contaminati con attività produttive in esercizio, tesi a minimizzare o ridurre il rischio per la salute pubblica e l'ambiente a livelli di accettabilità, mediante tecniche compatibili col proseguimento delle attività produttive svolte nell'area, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica, da realizzarsi alla cessazione dell'attività (art. 240, co. 1, lett. n).

I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da idonei *piani di monitoraggio* dell'efficacia delle misure adottate e di mantenimento nel tempo delle condizioni di accettabilità del rischio, anche al fine di stabilire se, al contrario, alla cessazione delle medesime misure progettuali si rendesse necessario intervenire, anche mediante l'attivazione di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente.

La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in *conferenza di servizi convocata dalla Regione* - ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 - e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto.

A mente dell'art. 4 della L.R. n. 31/2007 in Valle d'Aosta la certificazione di avvenuta bonifica viene rilasciata dalla Regione.

Nel caso di *eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della Parte quarta del Codice che si manifestino successivamente a tale data*, in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica a Regione e Comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione *unitamente al piano di caratterizzazione del sito*, al fine di determinarne la situazione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC e procedere, quindi, in conformità al disposto del Titolo V.

L'art. 239 del D.Lgs. n. 152/06 continua ad *escludere* dal campo di applicazione delle disposizioni di cui al Titolo V del Codice ambientale le seguenti situazioni:

- a) *l'abbandono dei rifiuti* disciplinato dalla Parte quarta del D.Lgs. n. 152/06;
- b) *gli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali*, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato;
- c) *gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso*, definito, quest'ultimo, come la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine.

Tuttavia, nel primo caso è evidente che, laddove, a seguito della rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati, si accerti il *superamento dei valori di attenzione*, si dovrà comunque procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale, da effettuarsi ai sensi del Titolo V.

Per quanto riguarda gli interventi di cui al punto c), la relativa disciplina è rimandata alle Regioni mediante la predisposizione di appositi Piani, fatte in ogni caso salve le procedure previste per i siti di interesse nazionale (SIN).

A tal proposito, con Legge 9 dicembre 1998, n. 426 furono definite le prime aree di interesse nazionale da ricomprendere nel *programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale* previsto dalla medesima legge, allo scopo di individuare gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative risorse. Il programma nazionale di bonifica venne quindi adottato con D.M. 18 settembre 2001, n.468 (e s.m.i.). In via successiva, il D.Lgs. n. 152/2006 con l'art. 239 ha rimandato alle Regioni la disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le *aree caratterizzate da inquinamento diffuso*, facendo salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale.

Allo scopo di definire modalità e tempi di esecuzione correlati, per tutti i soggetti obbligati agli interventi di cui al Titolo V e i soggetti altrimenti interessati è riconosciuto altresì il diritto di stipulare appositi Accordi di programma con le amministrazioni competenti, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 246, con possibilità di introdurre una dilazione della tempistica prevista a norma dell'art.242. In particolare, dalla data di approvazione del documento di analisi di rischio:

- *tutti i soggetti obbligati*, hanno 6 mesi di tempo per stipulare accordi di programma con le amministrazioni competenti;
- *i soggetti che intervengono su una pluralità di siti estesi sul territorio di più regioni*, hanno 12 mesi di tempo per stipulare accordi di programma con le Regioni interessate;
- *i soggetti che intervengono su una pluralità di siti sul territorio nazionale e quelli interessati alla bonifica di un medesimo SIN*, hanno 18 mesi di tempo per stipulare accordi con il Ministero dell'Ambiente e TTM, della Salute, delle Attività produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Per le aree contaminate di ridotte dimensioni (i.g.: rete di distribuzione carburanti), l'art. 249 offre ai soggetti obbligati la possibilità di *procedere in via semplificata*, ai sensi dell'All. 4 al Titolo V.

A norma dell'art. 253, poi, indipendentemente dalla natura del sito, tutti gli interventi di cui al Titolo V, *qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente* a mente dell'art. 250, costituiscono “*onere reale*”, che viene iscritto a seguito dell'approvazione del progetto di bonifica e va indicato nel certificato di destinazione urbanistica.

I vincoli di *onere reale* e di *privilegio speciale immobiliare* che gravano sull'area implicano che il proprietario, qualora non coincida con il responsabile dell'inquinamento e questi non sia identificabile, finisce comunque per essere il soggetto gravato dal punto di vista economico. Dunque l'Ente pubblico che ha provveduto all'esecuzione dell'intervento può recuperare le spese sostenute, entro i limiti del valore di mercato dell'area bonificata, anche in suo pregiudizio.

Nel caso in cui il proprietario incolpevole provveda spontaneamente alla bonifica del sito, può rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento, qualora la sua identità sia accertata, sia per le spese sostenute per gli interventi di bonifica che per il maggior danno subito.

Infine, merita sottolineare che gli interventi di bonifica possono essere assistiti da *contributi pubblici* entro il *limite massimo del cinquanta per cento delle spese sostenute* e qualora sussistano *preminenti interessi pubblici* connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali.

In questa sede rileva, infine, citare l'*art. 242-bis*, introdotto dall'art. 13 della *L. n.116/2014* (in vigore dal 21 agosto 2014), di conversione, con modificazioni, del *D.L. n. 91/2014* (cd. decreto “Competitività”, in vigore dal 25 giugno 2014), con cui, accanto alle procedure “ordinarie” ex art. 242 o 252 del Titolo V, compare nel nostro Ordinamento una nuova ***procedura “semplificata”***.

Più nello specifico, detta procedura è attivabile per interventi di bonifica del suolo, da parte di *qualsiasi operatore interessato* a ridurre, a proprie spese, lo stato di contaminazione del sito ad un *livello pari o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)*. La procedura non è ammissibile per operazioni di messa in sicurezza, né per misure di prevenzione, bonifica o messa in sicurezza delle acque di falda, per le quali occorre procedere sempre in via ordinaria.

L'iter semplificato prevede che l'operatore interessato presenti uno *specifico programma di interventi* (comprensivo degli elaborati tecnici esecutivi) alla Regione, la quale ha 120 giorni di tempo per approvarlo e autorizzarlo (a seguito di apposita Conferenza dei Servizi).

Una volta autorizzato, l'operatore ha 30 giorni di tempo per avviare i lavori di bonifica, comunicandone la data alla Regione stessa e all'Arpa.

L'esecuzione degli interventi deve concludersi entro 18 mesi, salvo ulteriore proroga che, in ogni caso, non può essere superiore a 6 mesi. Scaduti tali termini, si rientra nella procedura di bonifica ex art. 242 o 252. Nella selezione delle opzioni di intervento vengono privilegiate *ex lege* soluzioni che minimizzino il ricorso alla discarica, privilegiando, in specie, il riutilizzo *in situ* dei materiali trattati.

Ultimati gli interventi, l'operatore presenta alla Regione il "*piano della caratterizzazione*", al fine di verificare il conseguimento dei valori di CSC della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. La regione approva il piano entro 45 giorni: in via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, la scadenza di detto termine varrà come approvazione del piano.

L'esecuzione della caratterizzazione avviene in contraddittorio con l'Arpa competente, che provvede altresì alla validazione dei relativi dati, dandone comunicazione alla P.A., entro 45 giorni.

La *validazione finale* degli interventi attuati mediante procedura semplificata, *da parte dell'Arpa*, prende a riferimento i risultati del "*piano di campionamento di collaudo finale*" (con costi a carico dell'operatore); nel dettaglio, possono presentarsi le seguenti situazioni:

- a) se i risultati del campionamento di collaudo finale confermano il conseguimento dei valori delle CSC nei suoli, la validazione dell'Arpa costituisce ***certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo*** e il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, fatta salva la valutazione di eventuali rischi sanitari derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda;
- b) in caso di esito negativo, invece, l'Arpa comunica le difformità riscontrate alla Regione e all'operatore, il quale ha 45 giorni di tempo per presentare le *necessarie integrazioni al progetto di bonifica, da instruisci secondo le procedure ordinarie*.

In via transitoria, la disciplina semplificata si applica anche ai procedimenti di cui agli artt. 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del decreto "Competitività", ossia il 25 giugno 2014.

I procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della Parte quarta del Codice (29 aprile 2006), la cui istruttoria al 25 giugno 2014 non sia conclusa, sono invece definiti sempre in via ordinaria.

2 EVOLUZIONE STORICA DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA IN VALLE D'AOSTA: I PIANI REGIONALI DEL 1989 E DEL 2003

La Regione Valle d'Aosta ha affrontato la tematica della bonifica e messa in sicurezza di aree contaminate già con le pianificazioni precedenti del 1989 e del 2003, in occasioni delle quali si dava conto degli interventi riferiti ai siti contaminati aventi rilevanza regionale, avviati o di prossimo avvio, e le modalità di intervento ad essi correlate.

Gli interventi descritti nei Piani precedenti riguardavano sia siti già destinati a discarica non controllata o deposito per quanto concerne i rifiuti urbani, che aree destinate, fino all'entrata in vigore della Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 concernente lo smaltimento dei rifiuti, a deposito incontrollato di rifiuti industriali, in aree prospicienti gli stabilimenti di produzione stessi.

La rilevante presenza di rifiuti abbancati in forma non controllata in numerosi siti del territorio regionale ha posto la Regione nella necessità di prescrivere modalità di messa in sicurezza dei siti, piuttosto che interventi di bonifica, allorché questi venivano intesi solo nelle tipologie “*ex situ*”, ossia, con asportazione completa dei rifiuti, da avviare a smaltimento presso siti controllati dedicati a ricevere, rispettivamente, rifiuti urbani e assimilati e rifiuti industriali da operazioni di bonifica, in regime di D.P.R. n.915/1982.

Così, la scelta di operare attraverso la messa in sicurezza, come venne indicato nel Piano regionale di gestione dei rifiuti del 1989, era una conseguenza delle quantità relevantissime di rifiuti abbancati in forma non controllata, stimati nell'ordine di almeno 800.000 mc per quel che riguardava gli urbani e assimilati e di diversi milioni di mc per quel che riguardava i rifiuti industriali (ex area Cogne di Aosta).

2.1 MESSA IN SICUREZZA DI DISCARICHE NON CONTROLLATE E DI (EX) DEPOSITI DI RIFIUTI URBANI

Per quanto concerne i rifiuti urbani il Piano regionale del 1989 stabiliva la messa in sicurezza delle discariche non controllate e dei depositi già in esercizio alla data di entrata in funzione del Centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati, di Brissogne (settembre 1989).

In mancanza di norme nazionali, il Piano del 1989 fissava i seguenti criteri per eseguire le operazioni di messa in sicurezza e/o bonifica dei seguenti siti:

- *per i siti minori*, le modalità di messa in sicurezza riguardavano semplici operazioni di rimodellamento, consolidamento e ricopertura con adeguato strato di terreno naturale e vegetale e successivo inerbimento delle aree;
- *per il sito di Pontey*, discarica a rilevanza regionale per circa un anno, fino all'attivazione del centro regionale di Brissogne (settembre 1989), le operazioni di messa in sicurezza, oltre a prevedere gli interventi descritti al precedente punto a), hanno riguardato la realizzazione di presidi per la captazione del biogas.;
- *per le aree di discarica presenti nei Comuni di Quart e Brissogne (Loc. les Iles)*, rappresentando le due principali discariche non controllate nella Regione, furono adottati, rispetto alle discariche minori, interventi di messa in sicurezza complessi. In specie:
 - *per la discarica di Quart*, gli interventi si resero, fra l'altro, necessari anche a seguito della prevista realizzazione del prolungamento dell'autostrada verso Courmayeur e dei relativi svincoli. Dal tracciato definitivo dell'autostrada il deposito di Quart risultò solo parzialmente interessato, cosicché fu possibile prevedere l'asportazione dei soli rifiuti interferenti con il tracciato e la ricollocazione degli stessi nel corpo principale della discarica medesima, visibile all'interno dell'attuale svincolo di ingresso all'autostrada. Tra i vari interventi previsti fu eseguita un'impermeabilizzazione sommitale con argilla e terreno vegetale e furono realizzati pozzi orizzontali per la captazione del biogas collegati al sistema generale di aspirazione del biogas del Centro regionale di trattamento di Brissogne;
 - *la discarica di Brissogne*, attrezzata con pozzi verticali di biogas, fu oggetto di interventi di rimodellazione e fu impermeabilizzata in parte con argilla e terreno vegetale, in parte, sul versante ovest, con doppio telo di polietilene collegato al sistema impermeabilizzante delle discariche controllate (II lotto), in parte, sul versante nord, con un sistema innovativo all'epoca, costituito da un telo ruvido in polietilene ad alta densità, ricoperto con terreno vegetale e poi inerbito.

2.2 MESSA IN SICUREZZA DI SITI INDUSTRIALI

Con il Piano del 1989 la Regione individuò come prioritario intervenire sulle aree industriali a servizio dello stabilimento Cogne di Aosta, in quanto l'area rappresentava il sito produttivo più importante della Regione, peraltro oggetto di acquisizione da parte dell'Amministrazione stessa.

Inoltre, con l'entrata in vigore, nel 1992, delle norme nazionali sulla cessazione dell'impiego dell'amianto e il conseguente obbligo di intervento sulle miniere di estrazione ancora in essere, emerse la necessità di intervenire anche su un importante sito estrattivo presente nel Comune di Emarèse, inserito prima nella pianificazione regionale del 2003 e, successivamente nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, previsto dalla Legge n. 426/98 e approvato con cit. *D.M. n.468/2001*, in qualità di *Sito di Interesse Nazionale (SIN)*, tuttora nelle competenze del Ministero dell'Ambiente e TTM.

Per quanto concerne la tipologia degli interventi eseguiti sui due siti, di seguito si riporta brevemente quanto realizzato:

a) *nelle ex-aree Cogne di Aosta*, vennero eseguite:

1. sulla discarica lungo il torrente Buthier, opere di arretramento del fronte dal torrente, rimodellamento, impermeabilizzazione sommitale con sistemi artificiali e ricopertura con terreno vegetale, poi inerbito;
2. sulle diverse aree industriali, interventi di segregazione superficiale (capping) con sistemi artificiali, poi ricoperti con terreno naturale;
3. come già anticipato nella parte generale del documento di Piano sono in corso nuove attività di approfondimento finalizzate a completare la fase di caratterizzazione sito specifica sia dei suoli che della falda, al fine di individuare gli interventi da porre in atto nell'ambito della riqualificazione della Piana di Aosta, di cui il sito industriale Cogne rientra;

b) *nei depositi derivanti dalle miniere di amianto di Emarèse*, sino ad oggi sono state eseguite le seguenti attività:

1. attività di bonifica/messa in sicurezza, avviate all'inizio del mese di luglio 2014, relativamente alle quali state eseguite le lavorazioni preliminari finalizzate alla bonifica/messa in sicurezza permanente delle aree indicate, con particolare riferimento alle sottoaree A1-A2-A3-A6, con la predisposizione del bacino di contenimento previsto

dal progetto approvato dal Ministero dell'Ambiente e TTM, la cui esecuzione è terminata e le relative operazioni di collaudo tecnico sono state concluse in data 30 dicembre 2014;

2. movimentazione dei cumuli presenti nelle sottoaree sopra indicate;
3. avvio della fase di completamento delle progettazioni definitive ancora mancanti, necessarie per il completamento degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente delle sottoaree A3-A4-A5, per la realizzazione delle piste di accesso alle aree secondarie B, C, D, nonché per la messa in sicurezza permanente di tali aree.

Scendendo nel dettaglio degli interventi relativi ai due siti, vale quanto indicato nei paragrafi successivi.

2.2.1 Il sito industriale ex-area Cogne di Aosta

Il Piano regionale del 1989 individuava genericamente la necessità di intervenire sul sito industriale Cogne di Aosta. Ciò anche in relazione alle risultanze di un apposito studio predisposto nel corso del 1988 dalla Regione, in accordo con l'ILVA, Gruppo IRI, finalizzato ad individuare le zone eventualmente contaminate dell'intero sito che la Regione stessa aveva intenzione di acquisire.

Dalle prime valutazioni conseguenti a tale studio e da studi e progetti successivi predisposti a partire dal 1993 furono individuate come zone problematiche su cui intervenire l'area di discarica presente alla confluenza fra il Torrente Buthier e la Dora Baltea e altre n. 15 aree critiche ove, nel corso dei primi accertamenti effettuati, erano stati individuati depositi di rifiuti, anche pericolosi.

A partire dal luglio 1999, quindi, sulla discarica lungo il torrente Buthier sono state realizzate opere di arretramento del fronte dal torrente, rimodellamento, impermeabilizzazione sommitale con sistemi artificiali e ricopertura con terreno vegetale, poi inerbito; mentre sulle diverse aree industriali liberate a seguito della ri-localizzazione dell'attività siderurgica, sono stati intrapresi interventi di segregazione superficiale (*capping*) con sistemi artificiali, poi ricoperti con terreno naturale.

Tutta l'area individuata come ex-area Cogne è, dall'inizio delle operazioni di messa in sicurezza, oggetto di monitoraggio ambientale, finalizzato a verificare l'andamento della contaminazione rilevata a suo tempo.

A seguito dell'entrata in vigore del Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nell'ottobre del 2006 i soggetti proprietari e utilizzatori delle aree in oggetto, in qualità di soggetti non

responsabili, hanno comunicato alla Regione la presenza di contaminazione storica nella falda, dando così seguito all'avvio del procedimento di bonifica alla luce della nuova normativa.

Tale procedimento è ancora in corso e gli eventuali interventi da porre in essere, da individuarsi entro il 2015, dovranno coordinarsi con il *Piano di gestione del Distretto idrografico del Bacino del fiume Po*, approvato dalla Giunta regionale con propria *Deliberazione n.449 del 19 febbraio 2010* e adottato dall'Autorità di Bacino in data 24 febbraio 2010, con propria *Deliberazione n. 1/2010*, tenuto conto degli obiettivi di qualità della falda della Piana di Aosta, che ricomprende anche l'area ex Cogne, nonché in coerenza con le tempistiche che la Regione si è impegnata a rispettare per il raggiungimento degli obiettivi medesimi.

Le attività in corso di completamento sono finalizzate alla definizione dei seguenti elementi:

- 1) *la qualità della falda della Piana di Aosta*, in modo tale da consentire la determinazione delle ulteriori misure di bonifica/messa in sicurezza permanente, da avviare a partire dal 2016, per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di stato di qualità "buono" per le acque di falda della Piana di Aosta entro il 2027;
- 2) *le interazioni* fra la qualità della falda e le attività già in essere e quelle in corso nell'ex-area Cogne, nonché *le interconnessioni* fra sito industriale e Piana di Aosta e i livelli di contaminazione diffusa riscontrabile sia a monte che a valle del sito industriale;
- 3) *tutti gli aspetti idrogeologici e idrologici della Piana*, valutando le dinamiche legate alla direzione del flusso di falda e alla conseguente migrazione dei contaminanti al di fuori del sito, anche attraverso la realizzazione di nuovi punti di monitoraggio;
- 4) *il punto di conformità della qualità della falda*, così come previsto dal Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n.152/2006;
- 5) il *Piano di monitoraggio* conseguente agli interventi di bonifica realizzati onde valutarne l'efficacia.

2.2.2 Le miniere e le discariche dell'area SIN di Emarèse

Come detto innanzi, a seguito dell'emanazione delle norme sulla cessazione dell'impiego dell'amianto, il Piano del 2003 aveva individuato la necessità di intervenire sul sito minerario di

Emarèse, costituito da una miniera principale con annessa discarica dei materiali estratti e da una serie di miniere minori decentrate, con le relative discariche.

Pertanto:

- su tutte le *aree contraddistinte dalle lettere A (Chassan-Settarme), B, C e D (Loc. Pière)*, comprese all'interno del SIN, sono state eseguite le progettazioni preliminari generali;
- sulle *aree rientranti nel sito contraddistinto con la lettera A (Chassan-Settarme)* sono state eseguite anche le progettazioni definitive, regolarmente approvate dal Ministero dell'Ambiente e TTM, e appaltate le fasi di progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere di messa in sicurezza/bonifica riferite alle sottoaree A1, A2, A3, A6 e la realizzazione del bacino di confinamento.

I lavori sono iniziati nel mese di luglio 2014 e sono tuttora in corso di esecuzione.

Sono state affidate, altresì, le progettazioni definitive delle opere di messa in sicurezza/bonifica di completamento per l'area A e di messa in sicurezza per le altre aree (B, C e D).

3 ANAGRAFE REGIONALE DEI SITI CONTAMINATI

Le azioni attualmente svolte della Regione sono principalmente dirette alla gestione delle contaminazioni puntuali conseguenti ad eventi che provocano o possono provocare situazioni di contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee e superficiali.

Introdotta già dal D.M. n.471/1999, in attuazione del D.Lgs. n. 22/1997, e confermata dal D.Lgs. n.152/2006, la Regione Valle d'Aosta dispone di una propria anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, quale strumento conoscitivo funzionale alla gestione delle implicazioni di natura tecnica, amministrativa e finanziaria connesse alla tematica in oggetto.

Nel dettaglio, l'art. 251 del Codice afferma che l'anagrafe dei siti bonifica deve contenere:

- a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
- c) gli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'art. 242.

A tal proposito merita rammentare che è il medesimo art. 251 a disporre che il superamento delle CSR accertato mediante AdR venga riportato dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico del Comune e comunicato all'Ufficio tecnico erariale competente.

Entrando nel merito dell'anagrafe dei siti contaminati della Regione Valle d'Aosta, tutti i siti oggetto di contaminazioni puntuali ivi presenti sono assoggettati alle procedure amministrative e tecniche definite dal Titolo V e dei relativi allegati tecnici.

Per quanto concerne eventuali contaminazioni che dovessero emergere in sede di riqualificazione di aree dismesse ove siano state esercitate attività industriali che possano aver provocato inquinamento di suoli e/o falde acquifere classificabili come contaminazioni storiche e non conseguenti ad eventi recenti e puntuali, la Regione avvia le procedure di bonifica anche attraverso appositi Accordi di Programma con i soggetti obbligati, ma non responsabili (e.g. proprietari attuali), nonché le procedure previste dall'art. 252-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

3.1 STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA NELLA REGIONE

L'analisi dei dati dell'anagrafe dei siti oggetto di procedimenti di bonifica della Regione Valle d'Aosta consente di ricostruire lo stato dell'arte relativo al tema in oggetto.

La prima macro-ripartizione concerne lo stato dell'iter: attivo o chiuso.

Nel dettaglio, prendendo in considerazione le principali fasi e sotto-fasi dell'iter di bonifica, in relazione al regime normativo di riferimento, *i siti presenti in anagrafe regionale con iter chiuso* possono essere articolati come segue.

Allo scopo di semplificare al massimo la trattazione, si allude qui ai soli **siti completi**, tralasciando l'eventuale suddivisione degli interventi in falda e suolo e, per il suolo, in più lotti.

Tabella 3-1. Siti in anagrafe con Iter Chiuso

Regime normativo	Stato degli interventi
D.M. n.471/99	Certificazione di avvenuta bonifica con misure di sicurezza
	Certificazione di avvenuta bonifica
	Certificazione di misure di sicurezza permanente (MISP)
D.Lgs. n.152/06 (e attivati ante D.Lgs. 152/06)	Certificazione di misure di sicurezza permanente (MISP)
	Certificazione di avvenuta bonifica
	Certificazione di misure di sicurezza operativa (con monitoraggio)

Venendo alla categoria dei siti sui quali è ancora in corso il procedimento di bonifica, le situazioni riscontrabili in base a quanto previsto dalla normativa vigente, avviate *ante D.Lgs. n. 152/2006* o *ai sensi del D.Lgs. n.152/2006*, sono riportati nella schematizzazione di massima successiva.

A tal proposito preme rammentare le definizioni date dal D.Lgs. n. 152/2006 secondo cui:

- è *“potenzialmente contaminato”*, un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne

permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

- è “contaminato”, un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l’applicazione della procedura di AdR (ex All. 1 al Titolo V) sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;
- è “non contaminato”, un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell’analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica.

Perciò, i siti presenti dell’anagrafe regionale con iter in corso sono solo quelli contaminati che possono ritrovarsi in uno stato di cui alla tabella successiva. Anche qui, per semplicità espositiva, si tiene conto dei soli *siti completi*.

Tabella 3-2. Siti in anagrafe con Iter in corso

Regime normativo	Stato degli interventi
D.Lgs. n.152/06 (e attivati ante D.Lgs. 152/06)	Attivazione dell’Iter (iscrizione in anagrafe)
	Progetto Operativo di bonifica/MISO/MISP presentato da approvare
	Progetto Operativo di bonifica/MISO/MISP approvato
	Progetto Operativo in svolgimento
	Risultati intervento presentati da approvare
	Richiesta certificazione finale
	Monitoraggio post-operam
	Risultati intervento approvati (attestazione fine lavori)
	Richiesta certificazione di avvenuta bonifica/MISO (con monitoraggio)/MISP

Ciò premesso, è possibile articolare i siti con procedimenti di bonifica in corso nella Valle d’Aosta come da tabella seguente, laddove, accanto ai siti in anagrafe sono annoverati anche i siti “potenzialmente contaminati” presenti nella banca dati della Regione.

Tabella 3-3. Stato dei lavori di bonifica nella Regione Valle d'Aosta al 31/12/2013

Procedimenti aperti	n.	Area [m ²]
siti potenzialmente contaminati	12	107.120
siti contaminati accertati	8	1.116.314
siti in fase di bonifica	3	161.234
sito non contaminato in monitoraggio	1	3.425
Totale	24	1.388.093

Procedimenti chiusi	n.	Area [m ²]
siti svincolati (procedimento chiuso) a seguito di misure di prevenzione/intervento di riparazione ed eventuale indagine ambientale	38	48.863
siti dichiarati non contaminati (procedimento chiuso) a seguito prima verifica rispetto CSC	15	13.100
siti dichiarati non contaminati (procedimento chiuso) a seguito dell'Analisi di Rischio	11	23.573
Siti per i quali è stata eseguita la messa in sicurezza	5	1.400
Siti bonificati	11	10.697
Totale	80	97.633

Totale procedimenti	104	1.485.726
---------------------	-----	-----------

Con riguardo ai *siti chiusi che non rientrano nell'anagrafe regionale per non necessità di intervento*, preme fare presente che la normativa vigente prescrive che in tutte le situazioni in cui il procedimento prevede l'esecuzione di *monitoraggi*, le risultanze delle attività programmate possono richiedere di procedere alla progettazione di interventi di bonifica o di messa in sicurezza per il sito medesimo, sia qualora vengano superate le CSR, nel caso di monitoraggi attivati a seguito dell'AdR, sia in caso di monitoraggi attivati sugli interventi di MISO.

A ciò deve aggiungersi la circostanza che sia l'analisi di rischio sito-specifica che il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale tengono conto, fra i vari fattori di base, della destinazione d'uso del sito contaminato prevista dagli strumenti urbanistici vigenti: in conseguenza, una modificazione della medesima può richiedere l'attivazione di un nuovo iter.

4 ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE E INDAGINE IN CORSO SU SITI CONTAMINATI

La Regione, contestualmente a tutte le attività sopra richiamate, ha avviato alcune importanti attività di monitoraggio e controllo della qualità delle acque di falda finalizzate a vigilare sull'eventuale contaminazione presente e l'andamento nel tempo di questa in aree assoggettate nel corso degli anni ad interventi importanti di messa in sicurezza permanente.

Tali attività sono in corso sia nelle ex aree di discarica non controllata di Quart e Brissogne (1989) che nelle ex- aree industriali Cogne (2002).

In entrambe le situazioni la Regione ha promosso un approfondimento della caratterizzazione delle acque di falda, oltreché dei suoli, attraverso le seguenti misure:

- *per quanto concerne il sito di Brissogne-Quart*, nell'ambito delle attività preliminari finalizzate alla realizzazione del IV lotto di discarica, l'avvio di una campagna specifica di durata annuale di caratterizzazione chimica e microbiologica dell'intero sito;
- *per quanto concerne il sito industriale ex-Cogne di Aosta*, la sottoscrizione di una prima convenzione ha impegnato i proprietari attuali dell'intero sito e i gestori dello stabilimento siderurgico in esercizio ad effettuare una caratterizzazione congiunta dei suoli e un approfondimento della caratterizzazione delle acque di falda, nonché la redazione di un documento di analisi di rischio sito-specifica per verificare la necessità di intervenire o meno con ulteriori azioni di messa in sicurezza permanente.

I documenti con le risultanze della caratterizzazione svolta sono stati esaminati nella Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 242, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006, tenutasi in data 23 novembre 2011, la quale ha evidenziato che detti risultati confermano:

- o la presenza di contaminanti nella falda caratteristici delle attività siderurgiche svolte nel corso dei decenni e conseguenti alla presenza di importanti depositi di rifiuti derivanti da tali attività;
- o che tale contaminazione nel corso degli anni è riscontrabile anche al di fuori del sito industriale;

- che all'interno dell'area coinvolta si rilevano anche elementi riscontrabili sia a monte che a valle del sito industriale e riconducibili a una contaminazione diffusa della falda su tutta la Piana di Aosta.

Inoltre, dagli esiti della Conferenza dei servizi è emerso quanto segue:

- la Soc. CAS, per le motivazioni sopra richiamate, deve procedere alla predisposizione dell'analisi di rischio sito-specifica con riferimento al sito di pertinenza;
- con riferimento al sito CAS, è necessario approfondire le problematiche inerenti le contaminazioni riscontrate in modo persistente in corrispondenza del piezometro MW3;
- occorre avviare una fase di indagine ulteriore che consenta di individuare gli interventi più adeguati da porre in atto, tenuto conto degli obiettivi di qualità della falda della Piana di Aosta, che comprende anche l'ex-area Cogne, come stabiliti dalla Regione con il Piano di gestione del distretto idrografico del bacino del fiume Po, di cui si è detto innanzi. A tale proposito è necessario integrare quanto fino ad ora eseguito con ulteriori indagini di dettaglio all'interno dell'ex-area Cogne, volte ad una più approfondita indagine sito-specifica delle aree maggiormente interessate storicamente alla presenza di depositi importanti di rifiuti e, di conseguenza, fonte potenziale della contaminazione rilevata nelle acque sotterranee;
- la necessità che tali indagini siano volte anche ad approfondire gli aspetti legati alla contaminazione diffusa che interessa l'intera Piana di Aosta, riscontrabili anche all'interno dell'ex-area Cogne, così da individuare i valori di fondo ambientale da assumere a riferimento per le successive fasi di ulteriore bonifica/MISP della falda, come prescritto dal Titolo V;
- le indagini di approfondimento devono estendersi anche al di fuori dell'ex-area Cogne, tenuto conto che la contaminazione è riscontrata da anni anche al di fuori di tale sito.

In conseguenza delle risultanze della Conferenza dei servizi, la Regione, in accordo con le altre parti interessate, ha promosso la sottoscrizione di una convenzione che individua in modo puntuale gli impegni di ciascun soggetto interessato all'esecuzione delle ulteriori fasi di indagine, quali: la Regione stessa, i Comuni di Aosta, Saint-Christophe e Pollein e le società Vallée d'Aoste Structure S.r.l. e Cogne Acciai Speciali S.p.A..

Come innanzi detto (cfr. Par. 2.2.1), le attività di indagine in parola sono attualmente in corso e dovranno consentire di fornire alla Regione, entro il 31 dicembre 2015, le necessarie indicazioni tecnico-operative per assicurare il rispetto degli obiettivi posti dal Piano di gestione di Bacino del Po sopra richiamato.

BONIFICA DELLE COPERTURE CONTENENTI AMIANTO

4.1 IL PIANO NAZIONALE AMIANTO (PNA)

Il *Piano Nazionale Amianto (PNA)*, elaborato a cura dei Ministeri dell'Ambiente, della Salute e del Lavoro, è stato approvato dal Governo il 21 marzo 2013 nella forma di “*Linee di intervento per un'azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali*”.

Esso scaturisce dalle presentazioni, dalle discussioni e dalle istanze rappresentate in preparazione e nel corso della Seconda Conferenza Governativa Amianto, organizzata ai sensi della L. n.257/1992, che si è svolta a Venezia il 22-24 novembre 2012, dove si sono confrontate tutte le componenti interessate, insieme a giuristi, scienziati ed esperti epidemiologi e clinici, dell'Università e del SSN, per poter giungere a una proposta di piano operativo comprensivo delle linee di azione per le diverse problematiche identificate.

Al momento sospeso per mancanza di copertura finanziaria, il PNA risulta articolato in **3 macro-aree d'intervento**, qui di seguito brevemente richiamate.

A. Tutela della salute

La sezione dedicata alla prima macro-area, curata dal *Ministero della salute*, affronta la ricerca, la condivisione dei dati sulle patologie, la prevenzione e la cura, coinvolgendo tutti i soggetti istituzionali deputati. Contiene inoltre indicazioni che riguardano la divulgazione delle informazioni e la sensibilizzazione della popolazione.

L'area è strutturata in quattro settori di intervento, ogni settore ha un proprio obiettivo e proprie azioni:

- i. *Epidemiologia* – migliorare la conoscenza dei fenomeni e delle loro dimensioni sul territorio nazionale;
- ii. *Valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria* – migliorare la qualità delle valutazioni del rischio e della sorveglianza sanitaria;

- iii. *Ricerca di base e clinica* - rete organizzativa nazionale per la promozione della comprensione dei fenomeni molecolari, dei percorsi diagnostici e terapeutici del mesotelioma maligno;
- iv. *Sistema delle cure e della riabilitazione* – percorsi diagnostici-terapeutici DTA ottimizzati e omogenei su tutto il territorio.

B. Tutela ambientale

La sezione, curata dal *Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare*, descrive interventi e obiettivi per il territorio nazionale, che debbono sostanzialmente portare a compimento l'intervento della Legge 257 del 27 Marzo 1992 sulla “cessazione dell'impiego dell'amianto”. La legge è entrata in vigore da venti anni, ma sul territorio nazionale sono ancora presenti complessivamente diversi milioni di tonnellate di materiali e beni contenenti amianto.

Nell'ambito del PNA, quindi, si evidenzia come le aree di intervento siano le seguenti:

- siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;
- siti dismessi legati alla produzione di manufatti in amianto;
- siti e aree industriali dismesse che hanno utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive;
- siti dove possono essere ancora stoccati manufatti o altri beni e residui di amianto;
- edifici ubicati in aree urbane, nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile: in particolare si tratta di edifici pubblici, di locali aperti al pubblico o di utilizzazione e interesse collettivo (ad esempio scuole, caserme e ospedali);
- discariche abusive;
- suoli e sedimenti contaminati da abusivo sversamento di materiale contenente amianto;
- siti naturalmente contaminati da fibre di amianto (ad esempio cave o aree interessate da esecuzione di opere pubbliche);
- sull'amianto presente nei ricambi dei mezzi di trasporto.

Le azioni che la sezione propone riguardano l'avvio o il compimento di attività che interessino il:

- rafforzare sull'intero territorio nazionale e specialmente nelle aree più critiche il controllo sull'assoluto rispetto dei divieti di commercializzazione e riutilizzo di prodotti contenenti amianto;

- individuare, mappare e caratterizzare le situazioni di rischio;
- attivare idonei interventi di messa in sicurezza e bonifica anche attraverso la previsione di risorse certe e adeguate, secondo il criterio della efficacia dei costi;
- promuovere la ricerca su nuove tecniche per lo smaltimento dell'amianto, che assicurino un miglior rapporto costi - efficacia rispetto agli attuali metodi;
- intensificare l'informazione e la comunicazione nei riguardi del pubblico in generale e dei lavoratori sul rischio amianto.

C. Sicurezza del lavoro e tutela previdenziale

La parte relativa a questa macroarea, curata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risulta suddivisa nei cinque obiettivi successivi:

- 1 - Aggiornamento dell'elenco delle tabelle delle malattie professionali
- 2 - Benefici previdenziali: risoluzione delle disarmonie della normativa di attuazione per i lavoratori civili e militari e recepimento della procedura tecnico di accertamento dell'esposizione qualificata utilizzata dall'INAIL
- 3 - Indennizzo/risarcimento delle malattie asbesto correlate in soggetti non tutelati da INAIL in particolare per le malattie conseguenti ad esposizione ambientale
- 4 - Inclusione nel Piano Nazionale per la Prevenzione degli obiettivi relativi all'amianto
- 5 - Attuazione effettiva della "sentenza Eternit" anche nella parte che riguarda "provvisoriamente immediatamente esecutive"
- 6 - Eliminazione del divieto di cumulo delle prestazioni INPS-INAIL (legge 335/95) dovute per lo stesso evento invalidante

5 DEFINIZIONE DEL PIANO REGIONALE AMIANTO

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.3188/XI, del 15 aprile 2003, riporta in allegato (Allegato 2) il “*Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto*”.

Il Piano era stato predisposto in collaborazione con l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA della Valle d’Aosta, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 10, della Legge 27 marzo 1992, n. 257 e del D.P.R. 8 agosto 1994.

Il Piano si sviluppava in 11 capitoli che riportavano, in esecuzione delle disposizioni sopra richiamate, le attività che in modo congiunto avrebbero dovuto effettuare i servizi ambientali, rappresentati dalle strutture regionali competenti in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e di pianificazione della qualità ambientale e dall’ARPA della Valle d’Aosta, e i servizi sanitari, rappresentati dalle strutture regionali competenti in materia di igiene e sanità pubblica e dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta,.

E’ necessario tenere presente dell’evoluzione normativa intervenuta che ha modificato parzialmente le disposizioni inerenti sia la bonifica delle aree contaminate (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, Titolo V), come detto innanzi, sia le modalità di esecuzione delle operazioni di rimozione, bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto, sia la tutela dei lavoratori esposti al rischio amianto (D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257).

In sintesi si riportano le **attività svolte nell’arco dei 5 anni successivi all’approvazione del Piano**:

- a) per quanto concerne il **censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell’amianto** (Capitolo 2.1) a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257, il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, in collaborazione con l’ARPA della Valle d’Aosta, ha eseguito il censimento di tutti i siti e la valutazione del rischio sanitario di esposizione all’amianto dei lavori. Non sono emersi situazioni di non conformità ai limiti di esposizione stabilite dalle normative;
- b) anche tutte le attività indicate nei capitoli 2.4, 2.5 e 2.6, sono state regolarmente avviate dalle competenti strutture dell’Azienda USL e sono tutt’ora in corso;

- c) per quanto concerne il ***censimento delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto***, (capitolo 2.2) l'ARPA della Valle d'Aosta ha completato la relativa attività, individuando come rilevante ai fini ambientali e sanitari lo stabilimento siderurgico Cogne, di Aosta, per il quale la società proprietaria (Vallée d'Aoste Structure s.r.l.), in accordo con la società affittuaria (Cogne Acciai Speciali S.p.A.) e l'Amministrazione regionale, è stato predisposto un piano pluriennale di completa rimozione e bonifica dei materiali contenenti amianto ancora presenti, con particolare riferimento alla bonifica dei capannoni industriali;
- d) le attività di ***controllo di smaltimento e bonifica relative all'amianto*** (Capitolo 2.8), vengono regolarmente assicurate dalle azioni di vigilanza e controllo sia preventivi effettuati dal Servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'USL della Valle d'Aosta, nei cantieri in cui vi avvengono operazioni di rimozione e bonifica di beni contenenti amianto, sia attraverso l'attività di vigilanza effettuata sul territorio dal Corpo forestale della Valle d'Aosta in merito alla corretta gestione dei rifiuti;
- e) per quanto concerne, infine, i ***corsi di formazione professionale*** nel settore della rimozione, bonifica e smaltimento di beni contenenti amianto, tali corsi, già previsti dall'art. 10 del DPR 8 agosto 1994, in parte sono stati sostituiti dalle attività di formazione attivate per l'ottenimento dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, per la Categoria 8, a cui obbligatoriamente le imprese che intendono svolgere tale attività devono iscriversi. È stato organizzato, da parte dell'Assessorato regionale alle attività produttive, un solo corso specialistico per l'iscrizione alla categoria 8, che si è tenuto nel mese di dicembre 2007;
- f) per quanto concerne, infine, il ***censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto***, tale attività è in corso di svolgimento a cura dell'ARPA della Valle d'Aosta unitamente alla mappatura delle aree interessate alla presenza di amianto.

La pianificazione sopra richiamata risulta essere ancora pienamente coerente anche con le nuove disposizioni emanate. Ne vengono, pertanto, confermati gli obiettivi in esso presenti e la necessità di proseguire nelle diverse attività avviate.

5.1 INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE DI INTERVENTO REGIONALI

Il Piano regionale in oggetto disegna altresì una serie di *linee di intervento* atte alla corretta gestione degli aspetti legati alla tematica amianto, funzionali al raggiungimento degli obiettivi assegnati a questo importante strumento programmatico.

Partendo da tali elementi, opportunamente rilette alla luce dell'evoluzione delle dinamiche in atto sia a livello nazionale che sul territorio regionale – queste ultime, grazie anche all'azione degli Enti coinvolti -, preme in questa sede individuare le azioni rilevanti da porre in essere nei prossimi anni per fronteggiare efficacemente le problematiche connesse al tema dei pericoli derivanti dall'amianto, quali:

- contribuire a tenere aggiornato il “*GeoNavigatore Amianto*” sviluppato dall'Assessorato con il supporto tecnico-scientifico di ARPA e del Dipartimento di prevenzione - Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, ai fini della corretta gestione dei dati acquisiti nell'ambito della mappatura dell'amianto in Valle d'Aosta mediante telerilevamento delle coperture di cemento-amianto, tenendo traccia delle coperture via via bonificate mediante idonea modalità operativa;
- individuare modalità di incentivazione per la bonifica delle coperture in parola;
- mantenere viva la *collaborazione con gli Enti Locali, Comuni e Unités des Communes valdôtaines*, per la definizione di *indirizzi comuni validi e condivisi* per la gestione delle problematiche legate alla tematica amianto;
- assicurare la tutela della salute delle persone e la promozione del benessere dei cittadini e garantire *condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro*, ricordando qui *l'obbligo della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad amianto* previsto dalla Direttiva CE n.18 del 27 marzo 2003, recepita con il D.Lgs. 257/2006 e che ha trovato formulazione definitiva nel ”Testo unico” di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che prescrive *informazione e formazione*, oltre che *sorveglianza sanitaria*, giacché, per essere abilitati all'esercizio di attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di materiali contenenti amianto, i lavoratori devono aver frequentato specifici corsi di formazione della durata di 30 ore. Quanto alle imprese, per esercitare tali attività devono essere iscritte all'albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 10;
- sostenere, anche ai fini di cui ai punti precedenti, la promozione dell'attivazione e/o del mantenimento di idonei *sportelli informativi presso gli Enti coinvolti* (Regione, ARPA, ASL,

Comuni, Forze dell'ordine, etc.) al fine di fornire ai cittadini corrette informazioni per limitare quanto più possibile il verificarsi di condizioni di rischio, in relazione alla diffusa presenza di materiali contenenti amianto;

- incentivare le *campagne informative* da parte degli Enti coinvolti rivolti alla cittadinanza attraverso i siti internet e la distribuzione di opuscoli informativi, etc..